

**STATUTO dell'Associazione**  
**Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement**  
**APEnet**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione "Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement" o in forma breve "APEnet".

APEnet riunisce Università ed Enti/Istituti di Ricerca che riconoscono il ruolo e l'importanza dei valori e delle azioni di Public Engagement (PE), nonché altri soggetti che condividano le medesime finalità.

APEnet ha sede legale a Torino.

Previa decisione del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 11 possono essere costituite sedi secondarie sul territorio nazionale.

**Art. 2 - Finalità**

APEnet svolge le proprie attività senza finalità di lucro.

Le finalità di APEnet sono: diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le buone pratiche nelle azioni di PE; supportare e facilitare il processo di istituzionalizzazione del PE tra gli associati attraverso la condivisione e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie.

Nello specifico, gli obiettivi principali ma non esclusivi di APEnet sono:

- contribuire, in collaborazione con i diversi attori istituzionali del sistema italiano della ricerca, alla valorizzazione e alla valutazione delle iniziative di PE;
- sensibilizzare, formare e aggiornare il personale (di ricerca e tecnico-amministrativo) dei propri associati sui temi del PE;
- condividere e promuovere buone pratiche nazionali e internazionali di PE;
- sviluppare una piattaforma comune e condivisa per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative di PE;
- promuovere e sviluppare la presenza del PE all'interno dei percorsi di studio universitari;
- promuovere e sostenere studi, ricerche e formazione sui temi del PE;

- partecipare a progetti, individualmente o in partenariato, anche nell'ambito di bandi competitivi nazionali o internazionali.

Per il perseguimento delle proprie finalità, APEnet può compiere in via residuale e accessoria tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, strumentali al proprio scopo, ivi comprese, se consentite per legge, e negli stessi limiti, l'adesione e la partecipazione ad altri soggetti giuridici, pubblici o privati, ovvero contribuire alla loro costituzione.

### **Art. 3 - Durata**

APEnet ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, in seduta straordinaria e previa approvazione dei competenti Organi di Governo degli associati. Ciascun associato può votare a favore solo avendo ottenuto l'approvazione dell'Organo di Governo del proprio Ente.

### **Art. 4 - Associati**

Sono previste due categorie di associati:

- a) ordinari, ovvero Università ed Enti/Istituzioni di Ricerca, che riconoscono il ruolo e l'importanza dei valori e delle azioni di PE: partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono candidare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo di APEnet;
- b) affiliati, ovvero soggetti che condividano le finalità dell'Associazione: partecipano all'Assemblea con diritto di voto e non possono candidare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo di APEnet.

Possono diventare associati tutti i soggetti con le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) che ne facciano domanda ai sensi del successivo Art. 6.

### **Art. 5 - Quota associativa**

Tutti gli associati, sia ordinari che affiliati, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

L'Assemblea determina annualmente, sulla base delle previsioni di bilancio e del numero degli associati, la quota dovuta rispettivamente dagli associati ordinari e da quelli affiliati.

La quota associativa deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno o, nel caso di nuovo associato, contestualmente all'ammissione.

Le quote associative versate non sono ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote associative inoltre non sono trasferibili.

#### **Art. 6 - Ammissione di nuovi associati - recesso o esclusione da APENet**

La richiesta di adesione ad APENet deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo a mezzo Posta Elettronica Certificata ovvero con raccomandata A/R. L'ammissione di nuovi associati ad APENet deve essere approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 11, ai sensi del successivo Art. 9. Il diniego deve essere motivato.

La qualità di associato si acquisisce dalla data di delibera dell'Assemblea e di contestuale versamento della rispettiva quota associativa.

L'ammissione è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso.

Il recesso da APENet è consentito a qualsiasi associato, a mera discrezione dello stesso, e deve essere comunicato per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata ovvero con raccomandata A/R al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato esercitato, purché sia comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Laddove la comunicazione di recesso intervenga prima del termine previsto dall'Art. 5, per il versamento della quota associativa, l'associato recedente, in ogni caso, è tenuto al versamento della stessa, in quanto relativa all'anno in cui ha efficacia il recesso.

L'esclusione da APENet è deliberata dall'Assemblea in seduta straordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo, previo ascolto del soggetto interessato; l'esclusione deve essere debitamente motivata e comprovata, ha efficacia a decorrere dal giorno successivo alla delibera di esclusione e può essere decisa per i seguenti motivi, che devono essere comprovati e considerati nella delibera di esclusione assunta dall'Assemblea:

- perdita dei requisiti di cui all'Art. 4;
- rilevante inadempimento agli obblighi inerenti al rapporto associativo, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa, una volta decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione di messa in mora trasmessa dal Presidente;

- modifiche statutarie o altre cause che rendano la partecipazione dell'associato non più compatibile con le finalità di APEnet.

L'esclusione da APEnet non libera l'associato dal versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione da parte dell'Assemblea.

### **Art. 7 - Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
- essere informati periodicamente sulle attività e sulle iniziative dall'Associazione;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali.

Tutti gli associati sono obbligati a:

- concorrere alla realizzazione delle finalità statutarie;
- osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni dell'Assemblea;
- versare la quota associativa annuale secondo la tempistica di cui all'Art. 5;
- mantenere l'assoluta riservatezza a tutela delle informazioni conferite dagli associati all'Associazione per il perseguimento dei fini sociali;
- non compiere atti che possano danneggiare l'Associazione o porsi in contrasto con le finalità della medesima.

### **Art. 8 - Organi**

Sono organi di APEnet:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore Legale dei Conti.

## **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di APEnet in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono intervenire in persona del legale rappresentante o tramite persona da questi delegata nominativamente per iscritto.

La delega deve essere ricevuta dal Presidente, che ne controlla la regolarità, in tempo utile per l'avvio dell'Assemblea.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati attuali, ancorché assenti o dissenzienti, e futuri.

L'Assemblea è convocata presso la sede di APEnet o altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi, nel caso di seduta ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e, nel caso di seduta straordinaria, almeno 45 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra gli associati e che la richiesta avvenga almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea.

A ogni associato spetta un voto. Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare, per mezzo di delega, un massimo di 4 (quattro) associati. Non è ammessa la delega a membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determina l'ammontare delle quote dovute dagli associati ordinari e affiliati per l'esercizio successivo;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, candidati dagli associati e fra essi nomina il Presidente;
- nomina o revoca il Revisore Legale dei Conti;
- determina gli eventuali compensi dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale dei Conti;
- delibera sull'ammissione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altra questione inerente la gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto a partecipare e votare; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli associati presenti e aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sull'esclusione di associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- sulla stipula di contratti inerenti all'oggetto sociale e per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata dell'Associazione;
- sulla proroga della durata dell'Associazione;
- sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori, nonché sulla determinazione del loro compenso e delle relative modalità di liquidazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a partecipare e votare; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli associati presenti e aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'articolo 16.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di APEnet.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro dell'Assemblea nominato a tale scopo dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, subentrerà nelle sue funzioni il Vicepresidente o, in assenza di entrambi, un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

È facoltà del Presidente di disporre, e del Consiglio Direttivo di richiedere, che nella convocazione dell'Assemblea sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero, salvo nel caso di delibera di scioglimento o di modifica dello Statuto.

#### **Art. 10 - Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente di APEnet è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta per un identico periodo di tempo. Trascorso un triennio dalla cessazione dell'ultimo periodo di rinnovo, il Presidente potrà nuovamente essere nominato.

L'Assemblea può nominare un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo per la stessa durata del mandato del Presidente; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega scritta di quest'ultimo, ovvero in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente può conferire deleghe a uno o più componenti del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di specifiche funzioni.

Il Presidente, oltre a quanto previsto nel presente Statuto:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- ha potere di firma per l'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica entro i successivi due mesi.

Gli eventuali compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono determinati dall'Assemblea.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque sino a un massimo di nove membri, compresi il Presidente e l'eventuale Vicepresidente, nominati dall'Assemblea tra le persone candidate dagli associati di APEnet aventi diritto di presentare le candidature.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e dura in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rinnovabili per una sola volta e possono

dimettersi o essere revocati dall'incarico nei modi previsti dal presente Statuto. Gli stessi possono percepire il compenso eventualmente disposto e determinato dall'Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente almeno due volte all'anno e ogni qual volta ritenuto opportuno dallo stesso o quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. La convocazione deve contenere l'indicazione di data, luogo e ora, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della convocazione stessa.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle modalità previste per l'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l'ordinaria amministrazione di APENet e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una relazione sull'attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al raggiungimento dei fini statutarî;
- la proposta delle quote associative annuali di cui al precedente Art. 5, da sottoporre all'Assemblea;
- la nomina del rappresentante di APENet negli organi di associazioni o altri enti ai quali l'Associazione aderisce;
- la proposta di regolamenti interni per la disciplina dell'attività di APENet, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la nomina del Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'eventuale istituzione di Gruppi di lavoro tematici per l'approfondimento e l'implementazione di servizi e azioni comuni.

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di adesione di nuovi associati e le trasmette all'Assemblea, accompagnate da una relazione; verifica il rispetto degli impegni assunti dagli associati e provvede a eventuali delibere di richiamo; può altresì proporre all'Assemblea l'esclusione di un associato.

Il Consiglio Direttivo può istituire un ufficio di segreteria coordinato da un Segretario Generale, a cui affidare le funzioni di segreteria di APENet, determinandone le attribuzioni, le funzioni, il compenso e la durata dell'incarico.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se è presente almeno la metà dei membri; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.



Un Consigliere decade in caso di esclusione dall'Associazione del suo ente di afferenza.

L'Assemblea può revocare i membri del Consiglio Direttivo per gravi inadempimenti agli obblighi discendenti dalla legge, dallo Statuto, o da delibere legittimamente adottate dagli organi di APEnet, oppure per qualsiasi giusta causa che non consenta la prosecuzione neanche temporanea del rapporto.

In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri, il Presidente di APEnet convoca l'Assemblea per la loro sostituzione; nel caso in cui decada un numero di consiglieri tale da ridurre la composizione del Consiglio al di sotto del minimo di cinque, il presidente convocherà l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

### **Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo consultivo del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso.

Il CTS è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 9 e ciascuno dei suoi membri resta in carica per un triennio, rinnovabile una sola volta.

È composto da esperti di comprovata professionalità tecnica e/o merito scientifico sui temi del PE o su temi a essi correlati, che non siano componenti del Consiglio Direttivo.

Nella nomina dei membri del CTS è salvaguardata l'interdisciplinarietà.

Il CTS supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione della congruità tecnico-scientifica dei percorsi formativi e di ricerca. Il CTS può altresì coadiuvare il Consiglio Direttivo nel perseguimento di ogni altra finalità della Associazione, anche stimolando la collaborazione con partner internazionali.

### **Art. 13 - Revisore Legale dei Conti**

Il Revisore è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Revisore dura in carica per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo una volta.

Il compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Il Revisore, nel vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti:

- provvede al riscontro degli atti di gestione;
- accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- esamina il conto consuntivo;
- redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa;
- esercita ogni altra attività demandatagli dal Consiglio Direttivo o prevista per legge.

Il Revisore può assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **Art. 14 - Patrimonio di APEnet**

Il patrimonio di APEnet è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai versamenti relativi a iniziative specifiche, a cui partecipano gli associati interessati;
- dalle erogazioni liberali versate dagli associati o da terzi, a qualunque titolo;
- dai proventi derivanti da attività istituzionali e commerciali svolte da APEnet;
- dai beni mobili e immobili acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni se funzionali agli scopi e alle attività dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione provvede allo svolgimento dell'attività sociale esclusivamente mediante il proprio patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, utili, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento.

### **Art. 15 - Esercizio finanziario e bilanci**

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo di APEnet deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

È vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### **Art. 16 - Scioglimento**

Nel caso di cessazione di APEnet per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà all'uopo alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento di APEnet il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 17 - Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, ove non possano essere risolte bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.

### **Art. 18 - Norme applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si avrà riguardo agli art. 14 e ss. del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare al D.P.R. n. 361/2000.